



COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

TRIBUTI. I.M.U.- CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2013

L'anno duemilatreddici addì diciannove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco	Sì
2. FRANCHI Pierangelo - Vice Sindaco	Sì
3. VOLA Aldo Agostino - Assessore	Sì
4. RIGO Daniela - Assessore	Sì
5. FERRINO Luca - Consigliere	Sì
6. PERNO Aldo - Assessore	Sì
7. BONGIOVANNI Domenico - Consigliere	Sì
8. BOFFA Chiara - Consigliere	Sì
9. NADA Bruno - Consigliere	Sì
10. GRASSO Valentina - Consigliere	Giust.
11. BALDI Mario - Consigliere	Giust.
12. MARCARINO Anna Maria - Consigliere	Sì
13. GIACONE Roberto - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale SAPETTI Dott. Fausto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

PREMESSO CHE con deliberazione n. 3/CC del 29.03.2012 sono state approvate per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria :

Aliquote

- ALIQUOTA ORDINARIA - 0,86 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 PER CENTO

Detrazioni

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10/CC del 26.04.2012;

CONSIDERATO CHE

-con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

-il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ha disposto all'art. 1 la sospensione della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi assegnati dagli IACP ed enti di edilizia pubblica, adibite ad abitazione principale
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

RITENUTO in tale incertezza normativa, che non si possano fare previsioni certe su quanto potrà essere il gettito IMU dell'anno 2013 e nelle more di una revisione della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare si ritiene di ipotizzare un

gettito di poco superiore a quello dell'anno 2012, in modo da tener conto delle conseguenze sul gettito di imposta derivanti dalle modifiche sopra elencate;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2013, predisposto dalla Giunta Comunale, presentato al Consiglio e rilevato che in base ad esso si prevede di conseguire il pareggio mediante la riconferma della misura delle aliquote deliberate per l'anno 2012 prevedendo un gettito di complessivi euro 167.500,00;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE la legge 06 giugno 2013, n. 64 ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa, le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per **l'anno 2013** nel modo seguente:

Aliquote

- ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) - 0,86 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE - 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 PER CENTO

Detrazioni

- c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- d) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione n. 10/CC del 26.04.2013.

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
MEINARDI Lorenzo

Il Segretario Comunale
SAPETTI Dott. Fausto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Treiso , li _____

Il Segretario Comunale
SAPETTI Dott. Fausto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile**

Il Segretario Comunale
SAPETTI Dott. Fausto